



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE PRIMA CIVILE

SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3019/07

Dott. Mario ADAMO

- Presidente

Cron. 20233

Dott. Carlo PICCININNI

- Consigliere

Rep. 5254

Dott. Luigi MACIOCE

- Consigliere

C.C. 22/4/2008

Dott. Vittorio RAGONESI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

## O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

OLIVIERI Tommaso e OLIVIERI Giovanni, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Giovanni Romano, elettivamente domiciliati nel di lui studio in Roma, Via Valadier, n. 43;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di quest'ultima domiciliato, Via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia depositato in data 17 maggio 2006.

Oggetto

equa riparazione



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2008 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 22 gennaio 2008, ha formulato le seguenti proposte di definizione:

"Osserva che Olivieri Tommaso e Olivieri Giovanni, con ricorso in data 13 luglio 2005, proponevano nei confronti del Ministero della giustizia domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali, a seguito di un procedimento penale a loro carico iniziato in data 16 dicembre 1990 e concluso con sentenza di assoluzione per entrambi del Tribunale di Velletri del 5 ottobre 2004;

che l'adita Corte d'appello di Perugia, con decreto in data 20 marzo 2006 (depositato il 7 maggio 2006), ha individuato, in relazione ad una durata complessiva di tredici anni e dieci mesi circa, una durata ragionevole di anni cinque, oltre a tre anni e nove mesi circa per rinvii non addebitabili all'apparato giudiziario, con conseguente ritenuta eccedenza per circa cinque anni ed un mese, liquidando per i soli danni non patrimoniali a titolo equitativo euro 5.100;

che ricorrono per cassazione con otto motivi e relativi quesiti gli Olivieri, adducendo ripetute viola-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



zioni della legge n. 89 del 2001, con particolare riferimento all'art. 2, nonché difetto di motivazione;

che il ricorso risulta manifestamente fondato sia in relazione al difetto di motivazione (la Corte di merito non spiega compiutamente perché ritiene irragionevole solo un periodo di circa 5 anni), sia in relazione alle contestate violazioni della legge n. 89 del 2001 per avere proceduto ad una liquidazione di tipo forfettario ed equitativo;

che, ove si condividano detti rilievi, deve accogliersi, mediante trattazione in camera di consiglio, il ricorso, in quanto manifestamente fondato, con i conseguenziali provvedimenti".

*Considerato* che il Collegio condivide, in parte, la proposta del relatore, con le precisazioni che seguono;

che, esaminando il ricorso, i primi quattro motivi - con cui si censura la determinazione del periodo di ragionevole durata del processo - sono manifestamente fondati;

che, difatti, la Corte d'appello - a fronte di un processo penale durato in un unico grado di giudizio tredici anni e dieci mesi - ha valutato in appena cinque anni ed un mese il periodo di eccedenza, per un verso inferendo la complessità della causa, in astratto, dal mero numero degli imputati rinviati a giudizio e dal

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke, located on the right side of the page.



fatto che l'imputazione contestata riguardava reati societari, senza spiegare in concreto come dette circostanze abbiano inciso oltre il normale sulla progressione del processo; e per l'altro addebitando alla parte rinvii per complessivi tre anni e nove mesi, erroneamente omettendo di considerare che, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma, della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, soprattutto quando l'intervallo tra l'udienza rinviata per tale ragione e quella successiva si protragga per un considerevole periodo di tempo (Cass., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1715);

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

che manifestamente infondato è, invece, l'ottavo motivo, con cui si prospetta la necessità di liquidare l'indennizzo con riferimento alla durata dell'intero processo, dovendosi per contro ribadire il principio se-



condo cui la legge nazionale (art. 2, comma 3, lettera a, della legge 24 marzo 2001, n. 89), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all'art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole (Cass., Sez. I, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14);

che resta assorbito l'esame dei motivi dal quinto al settimo, con cui si duole, sotto diversi profili, dell'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale per discostamento dai parametri CEDU: ciò in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo calcolo dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale a seguito della rinnovata determinazione del periodo di irragionevole durata del processo;

che, pertanto, cassato il decreto impugnato in relazione alle censure accolte, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia, che la deciderà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 aprile 2008.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **22 LUG. 2008**

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luca Passinelli